

LE ESCLUSIONI**Esoneri a tempo
e a regime
dall'invio alle Entrate**

Caputo e Tosoni - pagina 4

La comunicazione/1

LE ESCLUSIONI

1|Chi è esonerato dalla trasmissione telematica dei corrispettivi?**Invio scaglionato
in base al volume
d'affari, si parte
dal 1° luglio
oltre i 400mila euro**

PAGINA A CURA DI

**Alessandra Caputo
Gian Paolo Tosoni**

Avvio graduale per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi; l'obbligo entra in vigore il 1° luglio, ma solo per alcune categorie di contribuenti.

Il legislatore ha previsto, con l'articolo 2 del Dlgs 127/2015, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'agenzia delle Entrate con una duplice decorrenza:

- dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400mila euro;
- dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

Nel decreto ministeriale 10 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio sono stati previsti due tipi di esoneri, uno "a regime" e uno "a tempo" valido fino al 31 dicembre 2019, in ragione della tipologia di attività esercitata.

GLI ESONERI A REGIME

Negli esoneri a regime, rientrano tre categorie di operazioni:

- le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e ba-

gagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, anche emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

● le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale.

L'esonero dalla trasmissione telematica riguarda quindi principalmente quelle operazioni per le quali già non era obbligatorio l'emissione dello scontrino; in sostanza, chi non deve fare lo scontrino non è obbligato a trasmetterlo telematicamente.

Non va emesso lo scontrino per le operazioni elencate nell'articolo 2 del Dpr 696/1996 quali, ad esempio: le cessioni di tabacchi; le cessioni di prodotti agricoli per i contribuenti che applicano il regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto Iva; le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato; le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza.

Sono, inoltre, escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi - e sono di conseguenza esonerate dalla trasmissione dei corrispettivi elettronici - le operazioni individuate dal Dm 13 febbraio 2015, ovvero prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e quelle del Dm 27 ottobre 2015, vale a dire prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. L'articolo 3 del Dm del 10 maggio scorso precisa che con suc-

cessivi decreti saranno individuate le date a partire dalle quali tali esoneri "a regime" verranno meno; fino a quel momento, per le operazioni prima elencate, l'obbligo non decorre né dal 1° luglio 2019, né dal 1° gennaio 2020.

GLI ESONERI A TEMPO

Il legislatore ha poi introdotto un esonero "a tempo", fino al 31 dicembre 2019, per le operazioni effettuate in via "marginale" rispetto a: quelle esonerate all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, quelle legate al trasporto pubblico, quelle soggette agli obblighi di fatturazione.

Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno 2018. È il caso, ad esempio, delle aziende che vendono generalmente all'ingrosso, con emissione di fattura, e che poi hanno lo spaccio aziendale dove vendono al dettaglio con emissione dello scontrino. In questa ipotesi, se l'attività al dettaglio è inferiore all'1% del volume d'affari, vige l'esonero dallo scontrino telematico fino al 31 dicembre 2019, anche nell'ipotesi in cui il volume d'affari complessivo superi i 400mila euro.

Le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e continua ad essere obbligatoria l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale in forma cartacea (escluse, ovviamente, le operazioni non soggette ad obbligo di certificazione). I soggetti che effettuano operazioni esonerate possono comunque optare per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 1, comma 3, Dm 10 maggio 2019).

© RIPRODUZIONI RISERVATA

I CASI RISOLTI

Regime speciale Iva e vendita diretta di prodotti di terzi

Il produttore agricolo può cedere prodotti non propri, per un ammontare non superiore a 160mila euro per le persone fisiche a 4 milioni di euro per le società; questa vendita al minuto è fuori dal regime speciale e, quindi, deve essere regolata nei modi ordinari, e quindi attraverso l'emissione dello scontrino fiscale telematico.

Attività di enoturismo svolte da una cantina sociale cooperativa

Pur applicando il regime speciale Iva (articolo 34 del Dpr 633/1972), la coop deve certificare i corrispettivi perché le prestazioni di servizi non fruiscono del regime speciale di detrazione non essendo comprese

nella tabella A, parte prima allegata al decreto Iva. Per tali operazioni viene emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Quando scatta l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi queste operazioni rientrano nell'obbligo, oppure dovranno essere documentate da fattura elettronica.

Prestazioni di servizi rese da un artigiano presso l'abitazione del cliente

Le prestazioni di servizi rese nella abitazione del cliente rientrano fra quelle per le quali i corrispettivi possono essere annotati nell'apposito registro con relativa certificazione. Ora la certificazione adottata è la ricevuta fiscale. Dal 1° luglio

2019 (se il volume d'affari supera i 400mila euro) scatta l'obbligo della memorizzazione del corrispettivo che l'artigiano può fare entro le ore 24 del giorno in cui ha percepito il corrispettivo.

Al momento dell'incasso può emettere una ricevuta di cortesia o la fattura elettronica entro 10 giorni dall'operazione.

Attività marginali

L'esonero temporaneo per le imprese che effettuano operazioni di ammontare non superiore all'1% del volume d'affari vale per le attività che hanno un volume d'affari superiore a 400mila euro; per le imprese che hanno un volume d'affari inferiore, l'obbligo è comunque fissato al 1° gennaio 2020.

